

## ARTICOLO 26 Occupazioni ed innovazioni abusive - Indennizzi risarcitori

---

1. L'AdSP, in esecuzione dell'art. 54 Cod. Nav.: *“Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate,” “ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.”*
2. Ai sensi dell'art. 8<sup>38</sup> del D.L. 400/93 convertito in L. 494/93 e dell'art. 1, comma 257 della L. 296/2006, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del D.L. n. 400/93, convertito in Legge n. 494/93, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.
3. Il comma 257 dell'art. 1 della L. 296/2006, recita testualmente: *“Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativi che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi”.*
4. L'occupazione dell'area demaniale marittima oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di concessione *ex art. 7* del Regolamento, è abusiva perché *sine titolo* e, quindi, il concessionario dovrà rispondere degli eventuali danni materiali che verranno riscontrati per effetto della mancata consegna dell'area concessa e corrispondere il relativo indennizzo risarcitorio previsto dal presente articolo. Ciò dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio e fino a quella di effettivo sgombero dell'area demaniale marittima con riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP.
5. Detto indennizzo è, altresì, dovuto dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno antecedente il rilascio del titolo di concessione nel caso in cui la concessione medesima sia assentita in ipotesi di ritardo imputabile al concessionario (istanza presentata tardivamente rispetto al termine indicato nell'art. 7 del Regolamento o quant'altro).

---

<sup>38</sup> D.L. 400/93 Art 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.